



**MESSA A DISPOSIZIONE PER IL TRAMITE DEL PORTALE CONSUMI ALLE PARTI TERZE AUTORIZZATE DAI CLIENTI
FINALI DEI DATI DI MISURAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS NATURALE: INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI AUTORIZZABILI E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ PROCEDURALI**

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
316/2024/R/COM**

**Documento di Osservazioni e Proposte di
CNA
e
Confartigianato Imprese**

Premessa

Confartigianato e CNA desiderano in premessa sottolineare l'estrema rilevanza del DCO 316/2024 alla nostra attenzione, il quale, occupandosi essenzialmente dell'individuazione dei soggetti ammessi all'accesso ai dati di consumo dei clienti finali di energia elettrica e gas, siano essi consumatori industriali o domestici, tratta un tema, quello dei dati, fondatamente ritenuto l' "oro" del nuovo millennio.

La consultazione si colloca, infatti, all'interno di un momento storico che sta attraversando fenomeni turbolenti e globali, come il mutamento climatico e la ricerca di nuove fonti energetiche in risposta a mutati equilibri geopolitici, nei quali l'energia ha un ruolo centrale; ciò avviene, e questa è la novità, in una fase storica nella quale la capacità di processare quantità massicce di dati e la velocità di elaborazione degli stessi,

offerta dalla tecnologia, crea nuovi e potentissimi strumenti per la risoluzione delle sfide che si debbono affrontare e per l'offerta di nuovi servizi.

Si pensi, a titolo di esempio, in un mercato all'ingrosso dell'energia caratterizzato da una rilevante presenza delle fonti rinnovabili, ai softwares metereologici in grado di predire la producibilità del parco di generazione rinnovabile ed il suo effetto sull'andamento del mercato spot ; ovvero, se vogliamo guardare più vicino a noi, all'enorme potenzialità insita nel Sistema Informativo Integrato che, essendo una banca dati che registra consumi, potenze e codici Ateco dei clienti finali del sistema elettrico e del gas, potrebbe valutare con precisione molto accurata gli effetti economici prodotti dalle misure che si impongono su energia elettrica e/o gas nei singoli settori merceologici e/o per classi di consumo.

In riferimento al perimetro dei soggetti ammessi diversi dal titolare del dato di consumo, preme sottolineare in via di premessa che :

- a) In un contesto di digitalizzazione immersiva, l'accesso al dato di consumo rappresenta una vera e propria necessità per i soggetti che prestano servizi alle piccole imprese e che tale accesso si sta rendendo necessario anche per i servizi tradizionali non energetici, come ad esempio l'accesso al credito, perché nei questionari che le banche sottopongono ai clienti, la rendicontazione ESG determina la necessità di conoscere quantità e qualità dei consumi. Ciò spiega l'elevata attenzione che le scriventi confederazioni dedicano alla consultazione in oggetto.
- b) La base giuridica per l'individuazione del perimetro dei soggetti ammessi fa riferimento a due elementi connessi alla finalità dell'uso del dato : la prima, il confronto tra offerte, presente sin dalla prima versione della normativa ; la seconda di introduzione più recente, l'erogazione- generica- di servizi ; da ultimo, vi è un elemento, la designazione univoca del cliente finale, che pone l'accento sulla scelta del soggetto terzo da parte del titolare del dato- cliente finale. Ad opinione di chi scrive, la base giuridica offerta dall' articolo 9 del Decreto Legislativo 102/2014 è troppo esigua per una delimitazione soggettiva che si basi esclusivamente sulla natura del servizio prestato dal soggetto terzo. L'attività interpretativa, quindi, andrebbe integrata con criteri che guardino all'esigenza di tutela del dato, che essendo un bene prezioso deve essere messo a disposizione di soggetti che abbiano la capacità di proteggerlo, perché gestiscono già servizi che richiedono l'accesso a dati, tra cui anche le bollette, e l'esigenza di garantire una pluralità di operatori affidabili a vantaggio della concorrenza nelle scelte del cliente finale.
- c) Il nostro ordinamento prevede che la designazione univoca di un fornitore di servizi da parte del cliente finale avvenga mediante lo strumento giuridico della delega. Ad avviso delle scriventi organizzazioni occorre evitare che la modalità di autorizzazione al Portale venga utilizzata surrettiziamente come strumento di perfezionamento di una delega che è stata già conferita dal cliente finale, sia perché improprio sia perché questo potrebbe richiedere la presenza fisica del titolare della piccola impresa per svolgere adempimenti dai quali il principio della delega serve a sollevarlo. Vi è inoltre un tema generale di difficoltà di accesso del Portale Consumi, più volte

segnalato e che ribadiamo in questa sede, per le imprese la cui forma giuridica consente il codice fiscale, che dovrebbe essere affrontato e risolto con la maggiore premura possibile.

Spunti di consultazione

Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?

Ad avviso delle scriventi Confederazioni sarebbe preferibile unificare le prime due fasi per ridurre il rischio di offrire vantaggi concorrenziali tra soggetti ammessi.

Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.

Le scriventi confederazioni esprimono un'ovvia condivisione dell'inclusione tra i soggetti ammessi, delle "Associazioni delle imprese comprese tra le Forze sociali rappresentate nel CNEL (Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro)" di cui entrambe fanno parte. Contrariamente a quanto ritenuto nel Documento di Consultazione a nostro avviso tale inserimento, auspicabilmente sin dalla prima fase, è pienamente coerente con le disposizioni della normativa primaria (da ultime: la Direttiva 2019/944, la legge concorrenza 2022 ed il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/1162, in quanto le associazioni di rappresentanza, in particolare quelle che associano le piccole e micro imprese offrono ai clienti finali- piccole imprese associate ed alle loro famiglie, servizi connessi all'energia sia sotto il profilo dell'accompagnamento al mercato libero sia sotto il profilo della promozione ed educazione all'efficienza energetica. Il sistema industriale del nostro Paese è costituito per il 78% da piccole e piccolissime imprese che hanno meno di 3 dipendenti¹ e le associazioni che le rappresentano sono nate e continuano ad avere la loro ragion d'essere nelle attività di servizio che svolgono a loro favore, necessarie per ovviare all'assenza di struttura amministrativa che caratterizza la piccola dimensione. Conseguentemente, nel tempo, i servizi "tradizionali", (a titolo di esempio, non esaustivo: assistenza fiscale; servizi ambientali: MUD, tracciabilità dei rifiuti; servizi sanitario/assistenziali: pensione di vecchiaia, invalidità, inabilità, sociale, superstiti, infortuni e malattie professionali; servizi di accesso al credito tramite i confidi) sono stati affiancati da servizi innovativi che aiutano le piccole e piccolissime imprese ad utilizzare strumenti innovativi, come la partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ad orientarsi nelle opportunità offerte dal mercato libero di energia elettrica e gas e da ultimo a partecipare alla transizione energetica ed ecologica attraverso, tra le numerose attività, la promozione di configurazioni di autoconsumo collettivo di carattere associativo.

Ad avviso delle scriventi organizzazioni è l'esperienza effettiva nella prestazione di un certo tipo di servizi, oltre alla presenza nel CNEL, a dover essere valutata nell'individuazione di tale tipologia di soggetti ammessi, poiché questa postula la capacità di gestione dei dati, rispetto delle normative GDPR, utilizzo di software appropriati. Si potrebbe pertanto richiedere, come requisito a tutela dell'affidabilità, la delega al

¹ Secondo i dati Istat si calcola che nel 2022 sono 3 milioni 644 mila le imprese con 1-2 addetti, pari al 78,1% del totale delle imprese non agricole attive.

cassetto fiscale che è un requisito che qualifica l'associazione e/ la propria società di servizi, come interlocutore affidabile rispetto all' Agenzia delle Entrate.

Da ultimo è forse opportuno sottolineare che le organizzazioni di rappresentanza generalmente sono enti esponenziali a livello nazionale ; tipicamente, le confederazioni sono associazioni di associazioni territoriali che per appartenere alla confederazione devono rispettare i requisiti previsti dagli statuti confederali. Conseguentemente, relativamente a tali realtà occorrerà ragionevolmente immaginare l'attribuzione di un codice ARERA ai fini dell'inserimento nell'ETP, per ogni associazione territoriale che fa parte del sistema associativo ed intenda accedere al Portale Consumi per conto dei soggetti per cui ha la delega, con un sistema di conferma/ convalida preliminare da parte della Confederazione dell'appartenenza dell'associazione richiedente al proprio sistema Confederale. Ovvero prevedere una validazione della struttura territoriale direttamente discendente dall'appartenenza al CNEL della Confederazione nazionale di cui è emanazione, sul modello di quanto già previsto per il nuovo Registro per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI.

Q.5 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.

Si ritiene opportuno specificare che nel settore elettrico i dati oggetto di misurazione da mettere a disposizione comprendano anche la potenza prelevata e l'energia reattiva. Nel settore gas tali dati dovrebbe ricomprendere anche la capacità di trasporto attribuita al singolo punto secondo la nuova riforma.

Q.6 Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.

Si condivide l'esigenza di differenziare le profondità temporali e l'approccio dinamico, che dovrebbe avere un orizzonte temporale di 24 mesi, che appare un lasso di tempo adeguato a valutare gli effetti di servizi energetici più complessi, come i progetti di efficientamento energetico.

Sembra opportuno sottolineare che il Documento di Consultazione, non chiarisce relativamente ai *“soggetti che operano in qualità di Referenti per configurazioni per l'Autoconsumo Diffuso”*, come definito dal TIAD, non chiarisce se i soggetti ammessi possono accedere per delega ai consumi dei soli soggetti che fanno parte della configurazione o anche di soggetti estranei alla configurazione ma che potrebbero valutare il proprio ingresso. Ad avviso delle scriventi organizzazioni, l'inclusione delle configurazioni collettive come soggetti ammessi è motivata da ragioni funzionali alla configurazione stessa, vale a dire per consentire al referente di procedere più agevolmente alla distribuzione degli incentivi tra i membri della comunità in base al regolamento che la comunità stessa si è data ed andrebbe mantenuta tale. Qualunque estensione a soggetti diversi dai membri attuali di una configurazione creerebbe a nostro avviso un conflitto tra la prestazione di servizi che tipicamente avviene dietro controprestazione per il servizio reso e la natura non lucrativa che tali configurazioni dovrebbero avere. Si esprime inoltre qualche perplessità in ordine alla possibilità, relativamente alle Comunità Energetiche Rinnovabili, che tra i soggetti ammessi possano esservi i referenti produttori terzi non membri di una CER. La figura del soggetto referente produttore terzo è a nostro avviso

una forzatura della trasposizione italiana della normativa comunitaria, tanto da non essere prevista nelle direttive comunitarie relativamente alle CER e la loro ammissione all'ETP rafforzerebbe la posizione dei soggetti incumbent appartenenti al mondo della fornitura della commodity con effetti, in ultima analisi, sulla concorrenzialità del mercato elettrico ed il diritto di scelta del cliente finale, la cui salvaguardia è alla base della scelta del modello virtuale.

Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?

Come illustrato in precedenza, le organizzazioni di rappresentanza delle piccole e microimprese svolgono con i loro servizi un'attività di supporto che consente loro di superare il limite dimensionale. Tali meccanismi liberano fundamentalmente le piccole e microimprese dagli adempimenti a cui sono tenute, consentendo loro di impiegare a pieno il proprio tempo nelle attività lavorative ed operano tramite il principio giuridico della delega. Se da un lato è comprensibile l'intento dell'Autorità di assicurare che il cliente sia realmente consapevole della scelta che ha effettuato, dall'altro lato occorre evitare che le modalità di autorizzazione siano tali da obbligare la piccola impresa ad una presenza personale davanti al Portale Consumi, sia perché questo rappresenterebbe un limite importante alla funzione di supporto del servizio, a prescindere dal soggetto che lo eroga, sia perché, come evidenziato in premessa ed in qualche maniera accennato anche dal Documento di Consultazione nella nota 16 di pagina 20, l'accesso delle partite IVA al Portale è tuttora difficoltoso. Ciò premesso, in linea di massima, a nostro avviso sarebbe preferibile l'opzione A in quanto l'attività di conferma appare meno gravosa dell'inizializzazione della procedura da parte del cliente finale. Si evidenzia che una serie rilevante di servizi che si svolgono tramite portali pubblici (INPS, Inail), è prevista la facoltà di consentire l'accesso del soggetto delegato tramite lo SPID personale dell'operatore.